

6. LA PROCEDURA DELL'ALLERTA

RICCARDO RANALLI

Ruolo dell'OCRI e composizione del Collegio.

Il compito dell'Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI) è quello di gestire e facilitare la fase di individuazione delle misure di allerta e, solo laddove vi sia chiamato, quella del procedimento di composizione assistita della crisi.

Il braccio esecutivo dell'OCRI è il Collegio degli esperti. Invero l'OCRI trova nel 'referente', costituito dal segretario della camera di commercio o da un suo delegato, il presidio al quale spetta il compito di assicurare la tempestività della procedura dell'allerta e il rispetto degli adempimenti e dei termini posti a carico sia del Collegio che del debitore. L'OCRI è quindi innanzi tutto l'ufficio del referente, che dovrà essere costituito dalla singola camera di commercio, anche in forma associata con altre camere di commercio. All'ufficio del referente è demandato il compito di assistere quest'ultimo al fine di consentirgli di svolgere le attività di nomina dei collegi, di assicurare la secretazione dei dati, nonché di gestire i flussi informativi con i collegi.

La vera ossatura dell'OCRI è però un'altra ancora. Essa traspare soltanto dalla norma ed è costituita dall'autoregolamentazione che dovranno principalmente darsi gli Organismi. Ci si riferisce in particolare al corpo delle *policy*, delle regole, delle procedure -anche informatiche- e delle *best practice* di comportamento che dovranno essere definite per assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni, la gestione delle stesse, l'adeguata composizione dei collegi, il trattamento efficace dei casi.

Il che richiederà che quanto prima parta, su stimolo del sistema camerale, un'attenta ricognizione dell'esperienza maturata in questi anni di gestione delle crisi, un rigoroso vaglio critico volto ad individuare gli attuali punti di forza e di debolezza e un intenso dibattito tra tutti gli specialisti; il tutto per pervenire ad un *framework* procedimentale efficace ed omogeneo all'interno del territorio nazionale. Il CNDCEC sarà un rilevante interlocutore in tale ambito, sia per le competenze maturate dalla categoria professionale nella gestione della crisi d'impresa, sia per l'attività che esso è chiamato a svolgere dal secondo comma dell'art. 13 per l'individuazione degli indici dell'allerta.

Con questa premessa affrontiamo il processo che muove dalla segnalazione (ci si riferisce sia a quella interna proveniente dal debitore e dai suoi organi di controllo che a quella esterna proveniente dai creditori pubblici qualificati).

Ricevuta la segnalazione, l'OCRI deve darne comunicazione agli organi di controllo societari e attivare la raccolta delle designazioni dei componenti del Collegio degli esperti. La prima di tali designazioni è costituita dalla nomina diretta da parte del presidente della sezione del tribunale delle imprese competente. Avere individuato la sezione del tribunale delle imprese in luogo della sezione fallimentare è stata una